

Rapporto di maggioranza

| | | |
|----------------|------------------|--|
| numero | data | competenza |
| 8303 R1 | 28 novembre 2023 | DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA |

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 12 luglio 2023 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) – Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche

I. ESITO DEI LAVORI COMMISSIONALI

Il percorso di riforme fiscali cantonali in Ticino, iniziato nel 2017, è una sfida importante per il futuro del nostro Cantone. Essa mira ad adeguare il sistema tributario cantonale alle esigenze della società e dell'economia, garantendo al tempo stesso la sostenibilità finanziaria dello Stato e la competitività del territorio.

La prima tappa del percorso ha introdotto – con l'approvazione parlamentare il 12 dicembre 2017 del messaggio 7417 e successiva conferma con voto popolare del 29 aprile 2018 – alcune misure urgenti su imprese e persone fisiche, quali la progressiva riduzione dell'aliquota dell'imposta sulla sostanza, il freno all'imposta sulla sostanza, il computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale, la riduzione per partecipazioni dell'imposta sul capitale e misure puntuali tese a promuovere le start-up innovative.

La seconda tappa, approvata con il voto granconsigliare del 4 novembre 2019 favorevole al rapporto di maggioranza sul messaggio 7684, ha attuato sul piano cantonale la riforma fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA) votata dai cittadini svizzeri il 19 maggio 2019. La novella legislativa ha abolito gli statuti fiscali speciali per le imprese e introdotto nuovi strumenti volti a favorire l'innovazione, come il patent box e la superdeduzione per le spese di ricerca e lo sviluppo, nonché la compensazione di detti statuti con un generale e progressivo calo delle aliquote dell'imposta sull'utile a vantaggio di tutte le società di capitale e cooperative assoggettate in Ticino.

La terza tappa, oggetto del presente rapporto, si concentra sulla fiscalità delle persone fisiche con l'obiettivo di rendere il sistema più equo, semplice ed efficace. La riforma si articola su quattro componenti:

1. l'aumento della deduzione delle spese professionali;
2. l'adeguamento dell'imposta di successione e donazione tenendo conto delle famiglie ricomposte e dei rapporti di concubinato sempre più presenti nell'attuale società;
3. l'alleviamento della tassazione delle prestazioni in capitale della previdenza, con lo scopo di portare la fiscalità ticinese in materia in linea con quella degli altri Cantoni e fermare la fuga di gettito;
4. la riduzione delle aliquote massime dell'imposta sul reddito, tesa a riportare il Ticino all'interno della pressione media in Svizzera.

La proposta presentata dalla maggioranza della Commissione gestione e finanze, frutto di un ampio confronto tra i vari gruppi parlamentari, sostanzialmente aderisce all'impianto del messaggio del Consiglio di Stato, apportando però alcune modifiche e integrazioni. In particolare, la proposta presentata nel presente rapporto

1. compensa il ritorno del coefficiente cantonale d'imposta dall'attuale 97% al 100% nel 2024 tramite la riduzione di tutte le aliquote dell'imposta sul reddito;
2. propone di aumentare la deduzione per le altre spese professionali tramite un importo fisso anziché un importo variabile proporzionale al reddito;
3. prevede una più lenta riduzione dell'aliquota massima, che passa dall'attuale 15.076% al 12% entro il 2030 anziché entro il 2025.

La proposta si basa su una valutazione attenta degli effetti finanziari della riforma, tenendo conto delle incertezze legate all'attuale delicata situazione finanziaria del Cantone. Cionondimeno, essa persegue gli obiettivi strategici menzionati dal Consiglio di Stato nel suo messaggio 8303 e identificati in collaborazione con vari esperti del settore, non da ultimo confrontando attentamente le condizioni impositive ticinesi con quelle degli altri Cantoni svizzeri. Si tratta di una proposta equilibrata e responsabile, che mira a garantire il benessere dei contribuenti ticinesi, la crescita delle imprese e la stabilità delle finanze pubbliche. Essa permetterà di rendere maggiormente attrattivo il Ticino quale luogo di residenza di grandi contribuenti e scongiurare la partenza di quelli attualmente presenti.

II. LE MISURE FISCALI PROPOSTE

1. Aumento della deduzione forfettaria per le altre spese professionali

Al fine di ridurre il carico fiscale dei contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente, nel messaggio il Consiglio di Stato ha proposto di aumentare l'importo deducibile a titolo di altre spese professionali prendendo spunto dal modello previsto per l'IFD, ma applicando dei limiti maggiori, segnatamente una percentuale dello stipendio netto del 4% (invece del 3%), ritenuto un minimo di 3'000 franchi (invece di 2'000 franchi) e un massimo di 5'000 franchi (invece di 4'000 franchi).

Considerata l'attuale situazione finanziaria del Cantone e le sensibilità espresse dagli amministratori comunali, a differenza di quanto contemplato nel messaggio si propone di aumentare gradualmente la deduzione, mantenendo tuttavia il sistema attualmente in vigore che prevede un importo fisso valido per tutti i contribuenti a prescindere dal reddito. In concreto, si propone un aumento dell'importo deducibile per le altre spese professionali dell'attività principale in due tappe: dagli attuali 2'500 franchi a 3'000 franchi per i periodi fiscali 2024 e 2025 e a 3'500 franchi a partire dal periodo fiscale 2026.

Viene così mantenuta la strategia di favorire fiscalmente chi crea valore aggiunto e tutti i lavoratori avranno, a regime, 1'000 franchi in più di deduzione.

Rispetto al progetto governativo, la modifica proposta nel presente rapporto comporta un impatto finanziario leggermente inferiore il quale ammonta, secondo le stime della Divisione delle contribuzioni, a 4.7 milioni di franchi per il periodo 2024 e 2025 e a 9.1 milioni di franchi a partire dal 2026. Per quanto riguarda i Comuni, l'impatto è pari a 3.7 milioni per gli anni 2024 e 2025 e a 7.3 milioni a partire dal 2026.

Al fine di concretizzare questa proposta di legge, si invita il Consiglio di Stato a voler modificare l'articolo 7 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali 2024,2025 e 2026.

2. Riforma dell'imposta di successione e donazione

Al fine di aggiornare il sistema fiscale alla nuova realtà delle famiglie, avvicinare le aliquote ticinesi alla media intercantonale e favorire le successioni aziendali, coerentemente con le riforme in atto a livello federale in materia di diritto successorio la presente riforma propone di aggiornare l'imposta di successione e donazione attraverso i seguenti interventi:

- riduzione dell'aliquota massima
 - o per i partner consensuali / figli del partner consensuali / affiliati e affidatari (dal 41% al 15.5%)
 - o per gli abiatici del partner consensuale (dal 41% al 18.5%)
 - o per i fratellastri / sorellastre (dal 27% al 18.5%)
 - o per i figli dei fratellastri (dal 18.5% al 15.5%)
 - o per i non parenti (dal 41% al 35%)
- introduzione di una norma specifica volta a sgravare, a determinate condizioni, l'imposta di successione e donazione nel caso dei trapassi aziendali;
- introduzione di una nuova quota esente generalizzata pari a 10'000 franchi annui applicabile a ciascun beneficiario per singolo disponente o donante.

La Commissione condivide appieno queste proposte.

3. Adeguamento dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza

A fronte della scarsa concorrenzialità del Ticino in questo specifico ambito, la riforma propone di plafonare l'aliquota massima prelevata sulle prestazioni in capitale della previdenza al 3%.

Questa misura permetterà al Ticino di migliorare il proprio posizionamento nel raffronto intercantonale per quanto riguarda l'imposizione delle prestazioni in capitale, scoraggiando così le partenze fuori Cantone dei buoni contribuenti in prossimità del pensionamento.

La Commissione condivide appieno questa misura.

4. Riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sul reddito

Con l'obiettivo di migliorare l'attrattiva fiscale del territorio ticinese per gli alti redditi, che concorrono in modo decisivo al finanziamento delle prestazioni pubbliche, e reagire strategicamente all'implementazione dell'imposta minima globale al 15% (*Global Minimum Tax*) per le grandi imprese attive a livello internazionale (che non farà che inasprire la concorrenza fiscale intercantonale sul fronte delle persone fisiche), nel Messaggio il Governo ha proposto di adeguare, in due tappe, l'aliquota massima dell'imposta sul reddito dall'attuale 15.076% al 13.25% nel 2024 e al 12.0% a partire dal 2025.

La maggioranza della Commissione condivide questa proposta. Tuttavia al fine di attenuarne l'impatto finanziario per Cantone e Comuni propone di procedere con una

riduzione progressiva di 0.5 punti percentuali all'anno sull'arco di 6 anni, posticipando l'inizio della discesa a partire dal 2025.

Questa rimodulazione graduale permetterà così di ridurre, rispetto al progetto governativo, l'impatto finanziario della riforma sul periodo 2024-2028 con particolari benefici per quanto riguarda l'esercizio 2025. Per maggiori dettagli si rimanda alle tabelle del capitolo III.

5. Neutralizzazione per le persone fisiche del ritorno del coefficiente d'imposta cantonale al 100%

Coerentemente con quanto deciso dal Gran Consiglio nel 2019 contestualmente all'approvazione del Messaggio n. 7684, l'entrata in vigore della presente riforma coincide con la decadenza della norma transitoria di cui all'art. 300a cpv. 1 LT e quindi con il ritorno del coefficiente d'imposta cantonale al 100%.

Al fine di neutralizzare l'impatto complessivo sul fronte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche legato all'aumento del coefficiente d'imposta cantonale dal 97% al 100%, la maggioranza della Commissione propone una riduzione lineare di tutte le aliquote dell'imposta sul reddito di 1.667 punti percentuali. Questo taglio lineare comporterà – attraverso l'applicazione del moltiplicatore comunale d'imposta – una riduzione anche delle imposte comunali e di principio permetterà pertanto ai contribuenti ticinesi di beneficiare di uno sgravio complessivo medio (ossia nei Comuni con un moltiplicatore d'imposta pari all'80%) pari al 3%, senza quindi subire alcun aggravio fiscale rispetto alla situazione attuale. Resta naturalmente fatta salva l'autonomia del Comune di adattare il proprio moltiplicatore comunale.

L'impatto finanziario dell'implementazione di questa proposta sul fronte dell'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche è valutato, secondo le stime della Divisione delle contribuzioni, in 13.1 milioni di franchi per il Cantone e in 10.5 milioni di franchi per i Comuni.

Ritenuto che le tariffe dell'imposta alla fonte sono calcolate in funzione delle aliquote dell'imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche, questo taglio lineare si ripercuoterà anche sull'imposta alla fonte per un importo stimato in 2.3 milioni per il Cantone e in 1.9 milioni per i Comuni.

III. RIASSUNTO DELLE RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

A regime le modifiche legislative previste nel messaggio avrebbero avuto un impatto finanziario neutro per il Cantone in quanto il minor gettito causato dall'insieme delle varie misure proposte – pari a 46.7 milioni di franchi – corrispondeva ai maggiori ricavi riconducibili dal ritorno del coefficiente d'imposta cantonale al 100% (anch'essi pari a 46.7 milioni di franchi).

Per quanto riguarda i Comuni, la riforma avrebbe invece avuto un impatto finanziario complessivo valutato in 23.7 milioni di franchi di minor gettito nel 2024 e in 33 milioni di franchi a partire dal 2025.

Rapporto di maggioranza n. 8303 R1 del 28 novembre 2023

Il dettaglio dell'impatto finanziario per Cantone e Comuni della riforma fiscale aggiornata secondo le proposte della maggioranza della Commissione gestione e finanze ed esposte nel presente rapporto è riassunto nelle tabelle seguenti:

Impatto finanziario della riforma per il Cantone in milioni di franchi

| Misura | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aumento deduzione spese professionali a fr. 3'000 | -4.7 | -4.7 | | | | | |
| Aumento deduzione spese professionali a fr. 3'500 | | | -9.1 | -9.1 | -9.1 | -9.1 | -9.1 |
| Riforma imposte di successione e donazione | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| Adeguamento imposizione della previdenza | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 |
| Taglio lineare 1.667% aliquote imposta sul reddito | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 |
| Impatto taglio lineare su imposta alla fonte | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 |
| Riduzione aliquota massima al 14.5% | | -1.2 | | | | | |
| Riduzione aliquota massima al 14.0% | | | -3.0 | | | | |
| Riduzione aliquota massima al 13.5% | | | | -5.0 | | | |
| Riduzione aliquota massima al 13.0% | | | | | -7.5 | | |
| Riduzione aliquota massima al 12.5% | | | | | | -11.3 | |
| Riduzione aliquota massima al 12.0% | | | | | | | -17.2 |
| <i>Deducibilità dei premi di cassa malati dei figli¹</i> | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 |
| Totale | -34.4 | -35.6 | -41.8 | -43.8 | -46.3 | -50.1 | -56.0 |

Impatto finanziario della riforma per i Comuni in milioni di franchi

| Misura | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aumento deduzione spese professionali a fr. 3'000 | -3.7 | -3.7 | | | | | |
| Aumento deduzione spese professionali a fr. 3'500 | | | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 | -7.3 |
| Riforma imposte di successione e donazione | - | - | - | - | - | - | - |
| Adeguamento imposizione della previdenza | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
| Taglio lineare 1.667% aliquote imposta sul reddito | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 |
| Impatto taglio lineare su imposta alla fonte | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| Riduzione aliquota massima al 14.5% | | -1.0 | | | | | |
| Riduzione aliquota massima al 14.0% | | | -2.4 | | | | |
| Riduzione aliquota massima al 13.5% | | | | -4.0 | | | |
| Riduzione aliquota massima al 13.0% | | | | | -6.0 | | |
| Riduzione aliquota massima al 12.5% | | | | | | -9.1 | |
| Riduzione aliquota massima al 12.0% | | | | | | | -13.8 |
| <i>Deducibilità dei premi di cassa malati dei figli</i> | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| Totale | -23.3 | -24.3 | -29.3 | -30.9 | -32.9 | -36.0 | -40.7 |

Con le modifiche proposte nel presente rapporto di maggioranza, l'impatto della riforma per Cantone e Comuni risulterà - rispetto al progetto governativo - inferiore sul corto e medio termine (fino al 2028) mentre comporterà un maggior onere a partire dal 2029. A regime nel 2030 il maggior impatto della riforma è valutato in 9.3 milioni di franchi per il

¹ Modifica di legge approvata dal popolo il 18 giugno 2023 ed entrata in vigore retroattivamente all'1.1.2023.

Rapporto di maggioranza n. 8303 R1 del 28 novembre 2023

Cantone e in 7.7 milioni di franchi per i Comuni. Nel dettaglio, lo scostamento annuale tra l'impatto finanziario del messaggio n. 8303 e il Rapporto di maggioranza 8303 R1 è riassunto nella tabella seguente:

| | IMPATTO FINANZIARIO PER IL CANTONE | | | IMPATTO FINANZIARIO PER I COMUNI | | |
|-------------|------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| | Messaggio n. 8303 | Rapporto 8303 R1 | Diff. | Messaggio n. 8303 | Rapporto 8303 R1 | Diff. |
| 2024 | -35.1 | -34.4 | 0.7 | -23.7 | -23.3 | 0.4 |
| 2025 | -46.7 | -35.6 | 11.1 | -33.0 | -24.3 | 8.7 |
| 2026 | -46.7 | -41.8 | 4.9 | -33.0 | -29.3 | 3.7 |
| 2027 | -46.7 | -43.8 | 2.9 | -33.0 | -30.9 | 2.1 |
| 2028 | -46.7 | -46.3 | 0.4 | -33.0 | -32.9 | 0.1 |
| 2029 | -46.7 | -50.1 | -3.4 | -33.0 | -36.0 | -3.0 |
| 2030 | -46.7 | -56.0 | -9.3 | -33.0 | -40.7 | -7.7 |

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Art. 35

Introduce la nuova scala delle aliquote dell'imposta sul reddito che sarà in vigore nel periodo fiscale 2024, con aliquote ridotte linearmente di 1.667 punti percentuali per ogni fascia di reddito.

Art. 38

Plafona l'aliquota massima ai fini dell'imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza al 3%.

Art. 142 cpv. 2 lett. e)

Introduce espressamente il concetto di "manifesta disproporzione" rispetto al valore commerciale dei beni nella qualifica di un contratto misto o simulato.

Art. 154 cpv. 1 lett.d) e f) e cpv. 3

Riformula al capoverso 1 le esenzioni relative alle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali su territorio svizzero, indipendentemente se in Ticino o nel resto della Svizzera.

Riformula al capoverso 3 la facoltà (ma non l'obbligo) di esentare le istituzioni e persone giuridiche con sede nel Cantone ma che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali prevalentemente internazionali; nonché introduce in una base legale la possibilità, su richiesta, di ottenere l'esenzione per gli enti con statuto di "enti esenti" presso altri Cantoni, previo ottenimento della reciprocità in circostanze analoghe.

Art. 155 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

Abroga le attuali quote esenti in ambito di doni usuali e libretti o conti di risparmio e introduce una nuova quota esente generalizzata pari a 10'000 franchi annui applicabile a ciascun beneficiario per singolo disponente o donante.

Art. 156a

Introduce una agevolazione fiscale pari alla riduzione del 50% dell'imposta di successione o donazione in caso di successione aziendale ai sensi della Legge tributaria e a ben determinate condizioni.

Art. 164 cpv. 1 e 4

Rivede alcuni gradi di parentela, nonché alcune aliquote massime di imposizione. I coefficienti per grado restano invariati.

Art. 170 cpv. 1

Adegua alla prassi attuale le condizioni per l'apposizione dei sigilli da parte dei delegati comunali.

Art. 300a cpv. 2

Abroga la norma transitoria poiché è superflua a seguito dell'entrata in vigore della presente riforma.

Artt. 309g e 309h LT

Le disposizioni contemplano le norme per la diminuzione graduale, sul periodo 2025-2030, dell'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito al 12% per i contribuenti persone sole (art. 309g LT) e per i contribuenti coniugati (art. 309h LT).

Ritenuto che la fase inflazionistica attuale si protrarrà probabilmente anche nell'immediato futuro e che quindi la scala delle aliquote dell'imposta sul reddito sarà oggetto di ulteriori adeguamenti agli effetti della progressione a freddo anche nei periodi fiscali 2025 e seguenti, queste norme transitorie dovranno essere concretizzate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali 2025-2030. Concretamente, per ogni anno fiscale compreso tra il 2025 e 2030, la scala delle aliquote dell'imposta sul reddito dovrà essere adeguata – oltre all'eventuale compensazione degli effetti della progressione a freddo – anche in funzione di queste norme transitorie che prevedono a partire dal 2025 una riduzione graduale dell'aliquota massima di 0.5 punti percentuali annui fino a raggiungere la nuova aliquota massima del 12% nel 2030.

V. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Contestualmente al presente rapporto proponiamo di evadere i seguenti atti parlamentari pendenti:

- Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione delle aliquote d'imposta sul reddito per il ceto medio-basso"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 7 maggio 2018 di P. Pamini e cofirmatari "Riduzione all'11% scaglionata su otto anni dell'aliquota massima d'imposta sul reddito"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2020 di I. Durisch per il Gruppo PS "Modifica dell'art. 300a cpv. 1 della Legge tributaria (Abrogazione dell'articolo che riduce al 97% il coefficiente cantonale d'imposta)"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 20 settembre 2021 di A. Gianella per il Gruppo PLR "Modifica dell'art. 35 e 309g (nuovo) della Legge tributaria a favore delle persone fisiche (Un Ticino attrattivo per gli ottimi contribuenti)"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 29 settembre 2021 di M. Ermotti-Lepori per il Gruppo PPD+GG "Modifica dell'art. 32 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (Aumento della deduzione per la custodia extra-familiare dei figli)"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 18 ottobre 2021 di C. Maderni e A. Speciali per il Gruppo PLR "Modifica dell'art. 159 della Legge tributaria (Imposizione delle successioni e donazioni - Sosteniamo la continuità aziendale)"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 22 febbraio 2022 di E. Petrini e cofirmatari "Modifica dell'art. 154 cpv. 1 lett. f) della Legge tributaria"
- Iniziativa parlamentare elaborata del 22 maggio 2023 di S. Genini e cofirmatari "per la modifica dell'art. 38 cpv. 2 LT"
- Iniziativa parlamentare generica del 15 dicembre 2014 di P. Kandemir-Bordoli e cofirmatari per il Gruppo PS "Modifica della legge tributaria (rendere più mirate e sociali le deduzioni per figli)"
- Iniziativa parlamentare generica del 18 aprile 2016 di M. Quadranti "Imposte di successione e donazione al passo con la realtà delle nuove famiglie"
- Iniziativa parlamentare generica del 29 maggio 2017 di S. Morisoli e cofirmatari "Giù del 10% le tasse del ceto medio"
- Iniziativa parlamentare generica del 18 settembre 2017 di I. Durisch per il Gruppo PS "Modifica della Legge tributaria - Deduzioni assicurative più sociali ed eque!"
- Iniziativa parlamentare generica del 14 marzo 2019 di S. Morisoli per il Gruppo La Destra "Modifica della Legge tributaria (parità di trattamento fiscale per le famiglie)"
- Iniziativa parlamentare generica del 18 novembre 2019 di M. Foletti, A. Farinelli e cofirmatari "Introduzione nella Legge tributaria di misure atte a favorire la trasmissione d'impresa"
- Iniziativa parlamentare generica del 9 novembre 2020 di A. Biscossa e I. Durisch per il Gruppo PS "Deduzione per figli mirata a favore dei redditi medi"

VI. CONCLUSIONI

A fronte di quanto precede, la maggioranza della Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Paolo Pamini, Alessandra Gianella e Boris Bignasca, relatori
Balli - Caprara - Ferrara - Galeazzi - Guerra - Quadranti

Rapporto di maggioranza n. 8303 R1 del 28 novembre 2023

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**

modifica del

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8303 del 12 luglio 2023,
visto il rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze n. 8303 R1 del 28 novembre 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1, 2 e 3¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

| Categorie | | | Aliquote di ogni categoria% | Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr. | Aliquota effettiva del massimo di categoria% | |
|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|--|---|--------|
| fino | | a fr. | 12'300 | 0.160 | 19.70 | 0.160 |
| da fr. | 12'400 | a fr. | 17'100 | 5.232 | 270.85 | 1.583 |
| da fr. | 17'200 | a fr. | 20'500 | 5.949 | 473.10 | 2.307 |
| da fr. | 20'600 | a fr. | 25'600 | 3.924 | 673.20 | 2.629 |
| da fr. | 25'700 | a fr. | 29'600 | 7.499 | 973.15 | 3.287 |
| da fr. | 29'700 | a fr. | 39'200 | 9.461 | 1'881.35 | 4.799 |
| da fr. | 39'300 | a fr. | 51'800 | 10.377 | 3'188.85 | 6.156 |
| da fr. | 51'900 | a fr. | 57'200 | 10.988 | 3'782.20 | 6.612 |
| da fr. | 57'300 | a fr. | 71'800 | 11.800 | 5'505.00 | 7.667 |
| da fr. | 71'900 | a fr. | 89'900 | 11.597 | 7'604.15 | 8.458 |
| da fr. | 90'000 | a fr. | 112'000 | 12.470 | 10'359.95 | 9.249 |
| da fr. | 112'100 | a fr. | 224'100 | 13.080 | 25'022.90 | 11.165 |
| da fr. | 224'200 | a fr. | 374'400 | 14.040 | 46'125.00 | 12.319 |
| da fr. | 374'500 | in avanti | | 14.825 | | |

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Rapporto di maggioranza n. 8303 R1 del 28 novembre 2023

| Categorie | | | Aliquote di ogni categoria% | Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria Fr. | Aliquota effettiva del massimo di categoria % |
|-----------|-------------------|---------|-----------------------------|---|---|
| fino | a fr. | 20'100 | 0.145 | 29.05 | 0.144 |
| da fr. | 20'200 a fr. | 24'400 | 3.924 | 197.75 | 0.810 |
| da fr. | 24'500 a fr. | 27'700 | 4.360 | 341.65 | 1.233 |
| da fr. | 27'800 a fr. | 32'600 | 2.616 | 469.80 | 1.441 |
| da fr. | 32'700 a fr. | 41'600 | 3.924 | 822.90 | 1.978 |
| da fr. | 41'700 a fr. | 47'000 | 6.540 | 1'176.05 | 2.502 |
| da fr. | 47'100 a fr. | 59'600 | 7.848 | 2'164.90 | 3.632 |
| da fr. | 59'700 a fr. | 78'500 | 10.116 | 4'076.75 | 5.193 |
| da fr. | 78'600 a fr. | 88'900 | 11.074 | 5'228.45 | 5.881 |
| da fr. | 89'000 a fr. | 120'600 | 12.645 | 9'236.80 | 7.659 |
| da fr. | 120'700 a fr. | 138'700 | 12.034 | 11'414.95 | 8.229 |
| da fr. | 138'800 a fr. | 180'200 | 12.906 | 16'771.05 | 9.306 |
| da fr. | 180'300 a fr. | 224'100 | 13.777 | 22'819.35 | 10.182 |
| da fr. | 224'200 a fr. | 298'900 | 14.302 | 33'516.90 | 11.213 |
| da fr. | 299'000 a fr. | 749'000 | 14.650 | 99'455.00 | 13.278 |
| da fr. | 749'100 in avanti | | 14.825 | | |

³I redditi inferiori a 12'300 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'100 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

3. Prestazioni in capitale della previdenza

Art. 38 cpv. 2

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ritenuto un'aliquota minima del 2 per cento e un'aliquota massima del 3 per cento.

Art. 142 cpv. 2 lett. e)

e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato quando la prestazione di una delle parti è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è calcolata considerando il valore commerciale dei beni;

Art. 154 cpv. 1 lett. d) e f) e cpv. 3

¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

d) le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;

f) il coniuge, il partner registrato, gli ascendenti e discendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.

³L'autorità fiscale può esentare, su richiesta, in tutto o in parte, le istituzioni e le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini:

a) se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale;

b) se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest'ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.

Art. 155 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2

¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

a) *abrogata*

²Sono esenti dall'imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all'anno ricevuti da ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.

CAPITOLO VI**Riduzione di imposta****Successione aziendale****Art. 156a**

¹L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza commerciale di un'impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino, che serve integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente del beneficiario, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell'impresa una posizione dirigenziale.

²La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa.

³La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è sottratta dall'azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all'estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell'impresa è interrotta, fatta eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il recupero di imposta secondo l'articolo 236.

⁴Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l'articolo 152, nonché alla costituzione di garanzie secondo l'articolo 248.

Art. 164 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3

b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela:

| Grado | Categoria di contribuente | Coefficiente | Aliquota massima |
|-------|---|--------------|------------------|
| 1 | Fratelli e sorelle (germani, consanguinei e uterini), figliastri, figli di figliastri, partner consensuale, figli del partner consensuale, affiliati e affidatari | 1.0 | 15.5% |
| 2 | Fratellastri e sorellastre, nipoti (consanguinei e affini), abiatici del partner consensuale | 1.3 | 18.5% |
| 3 | Zii, pronipoti (consanguinei e affini), primi cugini, genero e nuora, matrigna e patrigno | 1.8 | 27.0% |
| 4 | Parenti di altro grado, altri parenti per affinità, non parenti. | 3.0 | 35.0% |

³La parentela va intesa per consanguineità e per affinità conformemente ai gradi specificati al capoverso 1.

Art. 170 cpv. 1

¹Qualora l'attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove sono deposti, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli,

documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza; nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia.

Art. 300a cpv. 2

²*abrogato*

Art. 309g

Imposta sul reddito, aliquote transitorie

¹In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2025 l'aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

²In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2026 l'aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

³In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2027 l'aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

⁴In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2028 l'aliquota massima di categoria è pari al 13 per cento.

⁵In deroga all'art. 35 capoverso 1, per il periodo fiscale 2029 l'aliquota massima di categoria è pari al 12.5 per cento.

⁶A partire dal periodo fiscale 2030 l'aliquota effettiva massima ai sensi dell'art. 35 capoverso 1 è pari al 12 per cento.

Art. 309h

Imposta sul reddito, aliquote transitorie

¹In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2025 l'aliquota massima di categoria è pari al 14.5 per cento.

²In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2026 l'aliquota massima di categoria è pari al 14 per cento.

³In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2027 l'aliquota massima di categoria è pari al 13.5 per cento.

⁴In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2028 l'aliquota effettiva massima è pari al 13 per cento.

⁵In deroga all'art. 35 capoverso 2, per il periodo fiscale 2029 l'aliquota effettiva massima è pari al 12.5 per cento.

⁶A partire dal periodo fiscale 2030 l'aliquota effettiva massima ai sensi dell'art. 35 capoverso 2 è pari al 12 per cento.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.